

OGGETTO

CREDITO DI IMPOSTA FORMAZIONE 4.0

AGGIORNAMENTO

15 MAGGIO 2020

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 1, commi da 46 a 56 LEGGE 27.12.2017 n. 205; Art. 1, commi da 78 a 81, Legge n. 30.12.2018 n. 145; DM 4.5.2018 pubblicato in G.U. 22.6.2018 N. 143; Circolare Mise 3.12.2018, n. 412088; Risoluzione Agenzia Entrate 17.1.2019, n. 6/E; Art. 1co. 210 e ss L. 27.12.2019 n.160 (Legge di bilancio 2020);

ALLEGATI

ALLEGATO N. 1 – TABELLA SPESE FORMAZIONE AGEVOLABILI “INDUSTRIA 4.0”

CLASSIFICAZIONE

ECONOMIA AZIENDALE
CREDITI DI IMPOSTA
FORMAZIONE 4.0

CODICE CLASSIFICAZIONE

40
420
107

COLLEGAMENTI

CIRCOLARE 85/2019 - CREDITO DI IMPOSTA FORMAZIONE 4.0
CIRCOLARE 62/2018 - CREDITO DI IMPOSTA FORMAZIONE 4.0

REFERENTE STUDIO

dott.ssa Cinzia MAROCCHINO

BRIEFING

La Legge di bilancio 2020 ha disposto anche per l'esercizio 2020, pur se con alcune modifiche, la proroga del credito d'imposta previsto a favore delle imprese che sostengono spese di formazione del personale dipendente nelle materie aventi ad oggetto le c. d. "tecnologie abilitanti" e cioè le tecnologie rilevanti in generale per il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese previsto dal "Piano Nazionale Impresa 4.0"

Atteso il richiamo operato dal Legislatore al D.M. del 4 maggio 2018, il credito d'imposta – di fatto – è già pienamente operativo.

Si ricorda, in proposito, che il bonus:

- è concesso per le attività di formazione svolte per acquisire / consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale "Industria 4.0";
- prevede aliquote differenziate a seconda della dimensione delle imprese;
- è concesso nei limiti dell'importo massimo agevolabile per le medie e grandi imprese pari a € 250.000 e per le piccole imprese pari a € 300.000;

Di seguito si riporta una sintesi della disciplina dell'agevolazione in esame.

SOGGETTI BENEFICIARI

Possono beneficiare dell'agevolazione tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, che abbiano sostenuto spese in attività di formazione del personale dipendente nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019 (esercizio 2020), indipendentemente:

- dall'attività economica esercitata (comprese la pesca, l'acquacoltura e la produzione primaria di prodotti agricoli);
- dalla natura giuridica;
- dalle dimensioni;
- dal regime contabile;
- dalle modalità di determinazione del reddito ai fini fiscali.

Per quanto attiene a gli enti non commerciali esercenti attività commerciali, questi possono accedere al credito d'imposta in relazione al personale dipendente impiegato, anche non esclusivamente, in tali attività.

ESCLUSIONI

Merita evidenziare che il beneficio in esame non spetta alle c.d. "imprese in difficoltà" ex art. 2, punto 18), Regolamento UE n. 651/2014 (ad esempio, per perdita di più della metà del capitale sociale della S.r.l. a causa di perdite, assoggettamento a procedura concorsuale per insolvenza, ricevimento di un aiuto per il salvataggio e mancato rimborso del prestito / revoca della garanzia).

A partire dal 2020, per effetto di quanto disposto dalla legge di Bilancio 2020 l'effettiva fruizione del credito d'imposta è subordinata, inoltre, alla condizione che l'impresa non sia destinataria di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2001, e risulti in regola con le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e con gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE AGEVOLABILE

Come previsto dall'art. 3 del DM 4.5.2018 sono agevolabili le spese sostenute dall'impresa per **attività di formazione del personale dipendente** volte ad acquisire ovvero consolidare competenze nelle tecnologie rilevanti per la realizzazione del processo di trasformazione tecnologica e digitale previsto dal Piano nazionale "Industria 4.0".

Ai fini in esame, per "personale dipendente" si intende il personale titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, compreso il personale titolare di un contratto di apprendistato. Tuttavia, l'eventuale partecipazione alle attività di formazione anche di altri collaboratori non legati all'impresa da contratti di lavoro subordinato o di apprendistato non pregiudica l'applicazione del credito d'imposta.

Per quanto riguarda, poi, le attività di formazione ammissibili al credito di imposta di esame, deve trattarsi di attività concernenti le seguenti tecnologie:

- ✓ big data e analisi dei dati;

- ✓ cloud e fog computing;
- ✓ cyber security;
- ✓ simulazione e sistemi cyber-fisici;
- ✓ prototipazione rapida;
- ✓ sistemi di visualizzazione / realtà virtuale (RV) / realtà aumentata (RA);
- ✓ robotica avanzata e collaborativa;
- ✓ interfaccia uomo macchina;
- ✓ manifattura additiva (o stampa tridimensionale);
- ✓ internet delle cose e delle macchine;
- ✓ integrazione digitale dei processi aziendali;

applicate nei seguenti ambiti aziendali (Allegato A, Finanziaria 2018, di seguito riportato):

- ➔ **vendita e marketing;**
- ➔ **informatica;**
- ➔ **tecniche / tecnologie di produzione.**

Si precisa che con appositi provvedimenti del Ministero dello sviluppo economico, potranno essere individuate ulteriori tecnologie considerate rilevanti per il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese.

Inoltre, è importante evidenziare che le predette attività formative sono agevolabili a condizione che il legale rappresentante dell'impresa rilasci al dipendente un'apposita dichiarazione ai sensi del DPR n. 445/2000 attestante l'effettiva partecipazione alle attività formative agevolabili, con indicazione dell'ambito aziendale di applicazione delle conoscenze e competenze acquisite o consolidate dal dipendente a seguito di tali attività.

Per effetto delle modifiche apportate con la legge di Bilancio 2020, invece, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta non è più necessario disciplinare espressamente lo svolgimento delle attività di formazione in contratti collettivi aziendali o territoriali.

Preme evidenziare, inoltre, che nel caso in cui le attività di formazione siano erogate da soggetti esterni all'impresa, si considerano ammissibili solo le attività commissionate:

- ✍ a soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la Regione o Provincia autonoma in cui l'impresa ha la sede legale o la sede operativa;
- ✍ ad università, pubbliche o private, o a strutture ad esse collegate;
- ✍ a soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali;
- ✍ a soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma Uni En ISO 9001:2000 settore EA 37.
- ✍ Istituti tecnici superiori (novità 2020).

CORSI ON LINE

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 48/2020

PAGINA
4/10

Secondo quanto stabilito nella circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 412088 del 3 dicembre 2018, le lezioni possono essere svolte in modalità e-learning ovvero on line, a condizione che le imprese adottino strumenti di controllo idonei ad assicurare, con un sufficiente grado di certezza, l'effettiva e continua partecipazione del personale impegnato nelle attività formative. In particolare:

- ☞ devono essere predisposti almeno 4 momenti di verifica (consistenti nella proposizione di quesiti a risposta multipla) per ogni ora di corso, durante i quali deve essere proposto un quesito, selezionato in maniera casuale dal sistema all'interno di un set di domande non minore di 3. In caso di risposta errata da parte dell'utente, lo stesso dovrà rivedere la parte di corso cui il quesito faceva riferimento e rispondere a un ulteriore quesito, differente nel contenuto rispetto al precedente, che gli verrà proposto in un momento diverso e imprevedibile. Soltanto una volta fornita la risposta corretta, la fruizione del corso può continuare;
- ☞ deve essere previsto un momento di verifica finale in cui il discente risponda in modo esatto ad almeno un quesito sui due che devono essere proposti per ognuna delle ore di lezione in cui il corso si articola.

ESCLUSIONI

Non è agevolabile l'attività di formazione ordinaria o periodica organizzata dall'impresa al fine di conformarsi alla normativa in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, di protezione dell'ambiente nonché di altra normativa obbligatoria in materia di formazione.

SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili al credito d'imposta in esame esclusivamente le spese relative al personale dipendente discente e docente.

PERSONALE DISCENTE

Sono ammesse le spese relative al personale dipendente impegnato come discente nelle attività di formazione ammissibili, limitatamente al costo aziendale riferito rispettivamente alle ore o alle giornate di formazione.

Per costo aziendale si assume la retribuzione al lordo di ritenute e contributi previdenziali e assistenziali, comprensiva dei ratei del trattamento di fine rapporto, delle mensilità aggiuntive, delle ferie e dei permessi, maturati in relazione alle ore o alle giornate di formazione svolte nel corso del periodo d'imposta agevolabile nonché delle eventuali indennità di trasferta erogate al lavoratore in caso di attività formative svolte fuori sede.

PERSONALE DOCENTE

Sono altresì ammesse le spese relative al personale dipendente:

- ordinariamente occupato in uno degli ambiti aziendali individuati nell'allegato A della L. 205/2017;
- che partecipi in veste di docente o *tutor* alle attività di formazione ammissibili.

In tal caso le spese ammissibili, calcolate come sopra esposto, non possono eccedere il 30% della retribuzione complessiva annua spettante al dipendente.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 48/2020

PAGINA
5/10

CERTIFICAZIONE

L'effettivo sostenimento delle spese agevolabili e la relativa corrispondenza alla documentazione contabile dell'impresa devono essere certificati:

- ⇒ dal soggetto incaricato della revisione legale (Revisore unico / Collegio sindacale) / professionista iscritto nel Registro dei revisori legali); la certificazione deve essere allegata al bilancio;
- ⇒ da un Revisore legale / Società di revisione legale dei conti per le imprese non soggette a revisione legale dei conti.

Si sottolinea che le spese per la certificazione sostenute da tali ultime imprese sono riconosciute in aumento del credito d'imposta entro il limite massimo di € 5.000 (fermo restando il limite massimo agevolabile).

Sul punto di evidenza che il Revisore legale dei conti / professionista responsabile della revisione legale:

- ✓ è tenuto a rispettare i principi di indipendenza ex art. 10, D.Lgs. n. 39/2010 e *“in attesa della loro emanazione, quelli previsti dal codice etico dell'International Federation of Accountants (IFAC)”*;
- ✓ è soggetto alle sanzioni penali ex art. 64, C.p.c. qualora incorra in colpa grave nell'esecuzione degli atti richiesti per il rilascio della certificazione.

Infine, si precisa che l'obbligo di certificazione non sussiste per le imprese il cui bilancio è “revisionato”.

MISURA E MODALITÀ DI UTILIZZO DELL'AGEVOLAZIONE

La misura del credito d'imposta è differenziata a seconda della dimensione dell'impresa, come di seguito indicato.

TIPO IMPRESA	MISURA DELL'AGEVOLAZIONE	LIMITE MASSIMO
Piccola impresa	50%	300.000,00
Media impresa	40%	250.000,00
Grande impresa	30%	250.000,00

Altra importante novità della legge di bilancio 2020 riguarda la misura del beneficio, laddove si stabilisce che questa, fermi restando i limiti massimi annuali, è comunque aumentata per tutte le imprese al 60%, nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati, come definite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 17 ottobre 2017.

Come anticipato, inoltre, per le sole imprese non soggette a revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile sono riconosciute in aumento del credito d'imposta, per un importo non superiore al minore tra quello effettivamente sostenuto e 5.000,00 Euro (fermo restando, comunque, il limite massimo).

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 48/2020

PAGINA
6/10

Per quanto attiene, poi, alle modalità di utilizzo del credito di esame, si fa presente che lo stesso è utilizzabile:

- esclusivamente in compensazione nel modello F24, ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. 241/97, tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline), pena il rifiuto dell'operazione di versamento;
- a partire dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti.

A tal fine, con la Risoluzione 17.1.2019, n. 6/E l'Agenzia delle Entrate ha istituito il seguente codice tributo al fine di utilizzare in compensazione nel mod. F24 il credito d'imposta in esame:

⇒ **6897** – *“credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Industria 4.0 - art. 1, commi da 46 a 56, della legge n. 205/2017 e art. 1, commi da 78 a 81, della legge n. 145/2018”*.

In proposito, va evidenziato che:

- ♦ il codice tributo, come di consueto, va indicato nella colonna “importi a credito compensati” del mod. F24. Nel caso in cui il contribuente sia tenuto al riversamento dell'agevolazione, in quanto non spettante, lo stesso va riportato nella colonna “importi a debito versati”;
- ♦ quale “anno di riferimento” va riportato l'anno di sostenimento della spesa (così, per l'utilizzo nel 2020 del credito in esame va riportato “2019”).

Al credito d'imposta in esame non sono applicabili:

- ▲ il limite annuale di utilizzazione dei crediti d'imposta da quadro RU, pari a 250.000,00 euro (art. 1 co. 53 della L. 244/2007);
- ▲ il limite generale annuale di compensazione nel modello F24, pari a 700.000,00 euro (art. 34 della L. 388/2000).

CUMULO CON ALTRE AGEVOLAZIONI

Il credito d'imposta è cumulabile con altre misure di aiuto aventi a oggetto le stesse spese ammissibili, nel rispetto delle intensità massime di aiuto previste dal regolamento UE n. 651/2014.

OBBLIGHI DOCUMENTALI E DICHIARATIVI

Come previsto dall'art. 6, citato Decreto le imprese beneficiarie del credito d'imposta sono tenute a conservare, ai fini dei successivi controlli:

- a) una relazione che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione svolte. Nel caso di attività di formazione organizzate internamente all'impresa, tale relazione deve essere predisposta a cura del dipendente partecipante alle attività in veste di docente o *tutor* o dal responsabile aziendale delle attività di formazione. Nel caso in cui le attività di formazione siano commissionate a soggetti

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 48/2020

PAGINA
7/10

esterni all'impresa, la relazione deve essere redatta e rilasciata all'impresa dal soggetto formatore esterno;

- b) l'ulteriore documentazione contabile e amministrativa idonea a dimostrare la corretta applicazione del beneficio, anche in funzione del rispetto dei limiti e delle condizioni posti dalla disciplina comunitaria in materia;
- c) con specifico riferimento alle spese di personale ammissibili, i registri nominativi di svolgimento delle attività formative sottoscritti congiuntamente dal personale discente e docente o dal soggetto formatore esterno all'impresa.
- d) infine, secondo quanto disposto dalla legge di Bilancio 2020, le imprese che si avvalgono del credito d'imposta dovranno effettuare una comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico, al solo fine di consentire al Ministero di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia della misura agevolativa (il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione saranno definiti con apposito decreto ministeriale).

Da ultimo, si sottolinea il credito d'imposta in esame:

- va indicato nel mod. REDDITI relativo al periodo d'imposta di sostenimento delle spese e in quelli relativi ai periodi d'imposta successivi fino a quando se ne conclude l'utilizzo. Nella dichiarazione dei redditi devono essere indicati anche i dati relativi al numero di ore e dei lavoratori che prendono parte alla formazione;
- non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile IRAP;
- non rileva ai fini della determinazione del *pro rata* di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR;

COORDINAMENTO CON LO STUDIO ADRIANI

Ritengo opportuno precisare che, ove abbiate necessità di assistenza specifica per usufruire del Credito d'imposta in esame, nonché per espletare tutti gli adempimenti relativi allo stesso, dovrà essere affidato uno specifico incarico allo STUDIO ADRIANI in tal senso, non rientrando dette prestazioni nell'ambito dell'incarico di consulenza tributaria e/o aziendale continuativa e generica in essere.

Lo STUDIO ADRIANI rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore delucidazione, riservandosi la facoltà di aggiornamenti sulle eventuali novità e relativi adempimenti di vostro interesse.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati -
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI
(Un associato)
dott.ssa Adriana ADRIANI

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 48/2020

PAGINA

8/10

ALLEGATO N. 1 – TABELLA SPESE FORMAZIONE AGEVOLABILI “INDUSTRIA 4.0”

<i>AMBITO AZIENDALE</i>	<i>SPESE AGEVOLABILI</i>
VENDITA E MARKETING	<ul style="list-style-type: none">● Acquisti● commercio al dettaglio● commercio all'ingrosso● gestione del magazzino● servizi ai consumatori● stoccaggio● tecniche di dimostrazione● marketing● ricerca di mercato
INFORMATICA	<ul style="list-style-type: none">● Analisi di sistemi informatici● elaborazione elettronica dei dati● formazione degli amministratori di rete● linguaggi di programmazione● progettazione di sistemi informatici● programmazione informatica● sistemi operativi● software per lo sviluppo e la gestione di beni strumentali oggetto dell'Allegato A, Legge n. 232/2016● software oggetto dell'Allegato B, Legge n. 232/2016
TECNOLOGIE E TECNOLOGIE DI PRODUZIONE	<ul style="list-style-type: none">● Fabbricazione di armi da fuoco● Fabbricazione di utensili e stampi● fusione dei metalli e costruzione di stampi● idraulica● ingegneria meccanica● ingegneria metallurgica● lavorazione della lamiera● meccanica di precisione● lavorazione a macchina dei metalli● saldatura● siderurgia● climatizzazione● distribuzione del gas● energia nucleare, idraulica e termica● ingegneria climatica● ingegneria elettrica● installazione e manutenzione di linee elettriche● installazioni elettriche● produzione di energia elettrica● riparazione di apparecchi elettrici● elettronica delle telecomunicazioni● ingegneria del controllo● ingegneria elettronica● installazione di apparecchiature di comunicazione● manutenzione di apparecchiature di comunicazione● manutenzione di apparecchiature elettroniche● robotica● sistemi di comunicazione● tecnologie delle telecomunicazioni

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 48/2020

PAGINA

9/10

- tecnologie di elaborazione dati
- biotecnologie
- conduzione di impianti e macchinari di trasformazione
- ingegneria chimica
- ingegneria chimica dei processi
- processi petroliferi, gas e petrolchimici
- tecniche di chimica dei processi
- tecniche di laboratorio (chimico)
- tecnologie biochimiche
- cantieristica navale
- manutenzione e riparazione imbarcazioni
- ingegneria automobilistica
- ingegneria motociclistica
- manutenzione e riparazione di veicoli
- progettazione di aeromobili
- manutenzione di aeromobili
- agricoltura di precisione
- lavorazione degli alimenti
- conservazione degli alimenti
- produzione bevande
- lavorazione del tabacco
- scienza e tecnologie alimentari
- confezione di calzature
- filatura
- lavorazione del cuoio e delle pelli
- preparazione e filatura della lana
- produzione di capi di abbigliamento
- produzione di cuoio e pellami
- sartoria
- selleria
- tessitura industriale
- ceramica industriale
- ebanisteria
- fabbricazione di mobili
- falegnameria (non edile)
- lavorazione della gomma
- lavorazione e curvatura del legno
- lavorazione industriale del vetro
- produzione della plastica
- produzione e lavorazione della carta
- produzione industriale di diamanti
- tecnologie del legno da costruzione
- estrazione di carbone
- estrazione di gas e petrolio
- estrazione di materie grezze
- ingegneria geotecnica
- ingegneria mineraria
- cartografia/agrimensura e rilievi
- progettazione delle strutture architettoniche
- progettazione e pianificazione urbana
- progettazione edilizia
- costruzione di ponti
- costruzione di strade
- edilizia

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 48/2020

PAGINA

10/10

- impianti idraulici, riscaldamento e ventilazione
- ingegneria civile
- ingegneria edile
- ingegneria portuale
- tecnologie edili ed ingegneristiche (Building Information Modeling)